

TRIBUNALE DI BARI

PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE

AI SENSI DEGLI ARTT. 8 e 7 bis L. 3/2012

Per i coniugi sig.ri **Massimo Furio** (c.f. FRUMSM69L08E625H), nato a Livorno, il 08.07.1969, e **Palmina Demarino** (c.f. DMRPMN73P66C975E), nata a Conversano (BA), il 26.09.1973, entrambi residenti in Mola di Bari (BA) alla via Marco Minghetti n. 126 ed elettivamente domiciliati alla via E. Mola n. 34, presso lo studio del sottoscritto avv. Michele Amato (MTAMHL78L04A662M – amato@pec.it), che li rappresenta e difende, come da procura allegata digitalmente al presente atto;

PREMESSO CHE

1. i ricorrenti, coniugi conviventi, sono debitori civili non fallibili in condizione di sovraindebitamento ex art. 6 della L. 3/2012 e per gli stessi non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7, comma 2, L. 3/2012;
2. gli stessi intendono avvalersi della c.d. procedura familiare ex art. 7bis L. 3/2012 mediante la predisposizione di una “proposta di accordo o di piano del consumatore” ex art. 8 L. 3/2012, data l'origine comune del proprio sovraindebitamento;
3. pertanto, a fronte del perdurante squilibrio tra le obbligazioni in essere e il patrimonio prontamente liquidabile, attesa la definitiva incapacità di adempierle regolarmente, a mezzo dello scrivente procuratore, i sig.ri Massimo Furio e Palmina Demarino hanno depositato, in data 28.10.2021, domanda di accesso al servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento presso l'Organismo di Composizione della Crisi della Camera di Commercio di Bari (doc.1), il quale – valutata la completezza della domanda presentata – ha nominato quale Gestore della Crisi la dott.ssa Lucia De Cosmo (doc.2);
4. i ricorrenti, con il proprio difensore, nel corso del primo incontro con il nominato Gestore svoltosi in data 19.11.2021, hanno rappresentato



e documentato la propria situazione familiare e patrimoniale, le ragioni del loro sovraindebitamento, le partite attive e passive in essere;

5. all'esito, è stata formulata la proposta di piano del consumatore, che è stata valutata positivamente in termini di ammissibilità e fattibilità dal professionista nominato;
6. in data 23.3.2022 il Gestore consegnava la Relazione Particolareggiata di cui all'art. 15, comma 6 e art. 9, comma 2 e 3 bis, L. 3/2012 (cfr. doc.3);
7. **i debitori presentano una complessiva posizione debitoria che di seguito si espone, il cui totale accertato è pari a € 78.259,38 (al netto di interessi a scadere e spese accessorie) a cui si aggiungono le spese di procedura ammontanti ad € 1.500,00, per un totale complessivo della posizione debitoria pari ad € 79.759,38.**

Nella fattispecie:

1. In ordine ai requisiti oggettivi e soggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Ricorrono tutti i presupposti di ammissibilità di cui agli artt. 6 e 7, L. 3/2012 e successive modifiche, in quanto i ricorrenti:

- a) sono persone fisiche, non esercenti professioni o attività d'impresa, che versano in uno stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) della citata legge, ossia "*in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità ad adempierle regolarmente*";
- b) visto l'art. 1 L.F. non sono assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo I di cui alla L. 3/2012;
- c) non hanno mai utilizzato alcuno strumento di cui alla L. 3/2012;
- d) non hanno subito, per cause a loro imputabili, alcuno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14bis L. 3/2012;
- e) non hanno subito protesti né esecuzioni individuali negli ultimi cinque



anni;

- f) versano nella condizione prevista dal novellato art. 7bis L. 3/2012, a mente del quale “*i membri della stessa famiglia possono presentare un’unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un’origine comune*”, norma in base alla quale il legislatore ha reso possibile la proposizione di un’unica domanda da parte dei coniugi conviventi al fine di risanare in maniera globale i debiti sorti, come nel caso di specie, esclusivamente per esigenze familiari.

2. Indicazione delle cause del sovraindebitamento e sulla meritevolezza e diligenza impiegata nell’assolvere volontariamente le obbligazioni

La situazione di crisi economica e finanziaria in cui versano i ricorrenti è da ricondurre esclusivamente ad accadimenti sopravvenuti ed esogeni, soprattutto di carattere familiare e personale, che hanno inciso negativamente sull’andamento finanziario degli stessi.

Ebbene, l’analisi della debitoria, come meglio precisata innanzi, dimostra che si possa ragionevolmente escludere che i sig.ri Furio e Demarino abbiano colposamente determinato il sovraindebitamento o assunto le obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, avendo piuttosto confidato nella (quanto meno) *colposa* concessione di credito da parte degli Enti finanziatori, che hanno ripetutamente proposto, nel corso degli anni, nuovi finanziamenti per estinguere i precedenti, così ingenerando un allungamento nel tempo ed una maggiore entità dell’esposizione debitoria degli istanti.

Il sig. Furio, dall’anno 1998, è lavoratore dipendente, a tempo indeterminato, con qualifica di operaio presso la società Snam Rete Gas S.p.A., la cui retribuzione netta ammonta a circa 2.200,00 €, mentre la moglie è allo stato priva di redditi ed entrambi i loro figli sono studenti universitari.

È bene precisare che il sig. Furio, dipendente della Snam Rete Gas spa,



oggi impiegato presso la sede di Brindisi, ha svolto la propria mansione, fino all'anno 2005, presso altre sedi, quali quella di La Spezia e di Rionero in Vulture (PZ). Nel primo periodo, ha dovuto sostenere, oltre alle proprie esigenze vitali (vitto, alloggio, utenze) anche le spese per il sostentamento della propria famiglia e quelle di trasporto, tra la sede di lavoro e quella di residenza di moglie e figli.

Queste situazioni di grave disagio, economico ma anche personale e psicologico, hanno aggravato le condizioni di salute del sig. Massimo Furio, che soffre di accertata depressione “*con ideazione suicidaria in età giovanile [...], istinto di impotenza e fallimento e con rischio suicidario elevato*” e ludopatia, ossia di una dipendenza da gioco compulsivo, con una “*sintomatologia mista, ansiosa, depressiva, ossessiva*”, ciò provocandogli danni a livello mentale e relazionale.

Per tali patologie, stante la sua instabilità emotiva, alienazione e depressione, è attualmente in cura terapeutica e farmacologica presso la dott.ssa Elena Ciciolla, la quale ha evidenziato come la condizione depressiva del sig. Furio è abbastanza grave con “*ricadute continue nel comportamento patologico mettendosi nei guai economicamente*” (cfr. certificato medico – doc.4).

Dunque, le cause del sovraindebitamento sono da ricercarsi negli ingenti costi relativi alle cure cui il sig. Furio deve necessariamente avvalersi, cui devono aggiungersi le sempre crescenti spese necessarie al mantenimento della famiglia – in particolare, dei figli non autosufficienti entrambi ancora studenti universitari – comprensive di canone di locazione dell'abitazione familiare pari ad euro 350,00 (cfr. contratto di locazione – doc.5), oltre che spese per far fronte a basilari esigenze personali e familiari, dei figli – in particolare (come ad esempio l'acquisto di una seconda, seppur modesta autovettura, oltre a quella utilizzata per lavoro dal sig. Furio).

Tale situazione, determinata da fattori esterni non imputabili al debitore, ha comportato il ricorso, nel breve periodo, ad un sempre crescente



credito al consumo: infatti, a partire dal 2011, anche a causa delle proprie spese mediche e delle crescenti esigenze dei figli adolescenti, il sig. Furio ha contratto un primo finanziamento, salvo poi contrarne un secondo per “consolidare” il primo e così via, fino alla situazione attuale.

Dopo aver contratto il primo finanziamento con Agos Ducato nel 2011, nel 2017 contraeva con Findomestic un nuovo finanziamento, per estinguere il precedente. Sempre con Findomestic, il 5/11/2018 estingueva il secondo finanziamento, per assumerne uno nuovo, a sua volta “consolidato” da un nuovo finanziamento contratto il 12.12.2019 (doc.6), sempre con Findomestic, in regolare ammortamento fino alla rata di novembre 2021, ultima pagata.

Non vi è chi non veda, nel comportamento dell’intermediario Findomestic, una superficiale quanto colposa valutazione del merito creditizio dei coniugi, avendo reiteratamente concesso finanziamenti agli stessi, costretti a far fronte a rate sempre più alte ed ai crescenti bisogni familiari, determinati dalle condizioni di salute del sig. Massimo Furio e delle esigenze dei figli, non più bambini.

La medesima precisazione deve farsi con riguardo ai finanziamenti concessi nel breve periodo dalla **Compass Banca S.p.A.**

Invero, la descritta situazione ha comportato per i coniugi un continuo affanno, poiché, per garantire il regolare pagamento delle rate, i medesimi non riuscivano a far fronte alle esigenze giornalieri.

Sul punto, nonostante la limitata affidabilità economica e finanziaria dei richiedenti e gli attuali ingenti impegni mensili contratti dai medesimi, la Compass concedeva un primo prestito nell’anno 2016, il quale nel 2019 veniva estinto da un secondo finanziamento – in corso fino a novembre 2021– di importo pari ad € 12.186,00 e rate mensili di € 220,33 da versare fino al 15.03.2026 (doc.7).

Per di più, preme precisare che i summenzionati finanziamenti contratti con l’intermediario Compass Banca S.p.A. risultano essere intestati ai sig.ri Massimo Furio e Rosa Demarco, quest’ultima madre della sig.ra



Palmino Demarino e titolare di una irrisoria pensione di invalidità, con ciò evidenziando la scarsa prudenza (a non voler dire altro) dello stesso intermediario nella valutazione del cd. merito creditizio.

A ciò deve aggiungersi che il sig. Furio, stante la predetta situazione debitoria, il bisogno di far fronte al pagamento delle rate dei finanziamenti, alle proprie spese mediche e alle continue e crescenti esigenze familiari, ha utilizzato, nei periodi di estrema difficoltà, la carta di credito aziendale *revolving* – concessagli negli ultimi anni unicamente per le spese di trasporto verso l'azienda – quale “ancora di salvataggio”, ossia utilizzandola anche per le proprie esigenze personali, con ciò aggravando oltremodo la situazione debitoria familiare e comportando un ennesimo affaticamento, dovendo necessariamente saldare trimestralmente, con estrema fatica, l'importo di circa euro 2.600,00 precedentemente prelevato.

Tale utilizzo della carta cd. *revolving*, consapevolmente improprio ma oltremodo necessario per quanto si è detto, ha comportato per il sig. Furio, negli ultimi mesi, una serie di richiami verbali da parte dell'azienda datrice di lavoro, che – avvedutasi della non pertinenza dei prelevamenti (comunque sempre rifiuti) con spese di trasporto – lo ha invitato a cessare utilizzi impropri.

Questa situazione, oltre a comportare impossibilità di avvalersi di tale strumento per far fronte ai propri impegni economici, ha provocato nel sig. Furio e nell'intero nucleo familiare, ulteriori difficoltà e gravi conseguenze psicologiche.

Spinta dalla disperazione di non poter far fronte agli impegni in corso, la sig.ra Demarino ha recentemente richiesto un ennesimo finanziamento, concesso, in data 18.10.2021, dalla Compass Banca s.p.a. di importo pari ad € 4.000,00, somma a tutt'oggi nella disponibilità dei coniugi e della procedura (doc.8).

Da quanto esposto e, in particolare, dalla diligenza con la quale i coniugi hanno sempre adempiuto alle obbligazioni assunte, deve escludersi che i



ricorrenti, quando hanno contratto tutti i finanziamenti per cui è causa, abbiano assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbiano con colpa grave determinato il sovraindebitamento.

Risulta, infatti, che la situazione di sovraindebitamento sia derivata esclusivamente dalle sempre crescenti rate dei finanziamenti (ove il successivo estingueva il precedente), dalle accertate condizioni di salute del sig. Furio e dall'esigenza di sostenere tutte le spese necessarie al sostentamento familiare, in particolare dei figli entrambi studenti.

Il fatto che tali circostanze, e in particolare la patologia riscontrata in capo al sig. Furio, fossero antecedenti al sorgere delle obbligazioni assunte non vale ad inficiare il requisito della meritevolezza.

Non vi è dubbio, infatti, che la descritta situazione di sovraindebitamento sia stata determinata da fattori esterni non imputabili ai debitori, escludendo la colpa del consumatore, ed è parimenti vero, d'altronde, che sono stati omologati piani in cui profili di responsabilità in capo al debitore erano invece ravvisabili per essere lo stesso affetto da ludopatia, come nel caso di specie (cfr. Trib. Torino 29.12.2018; Trib. Torino 08.06.2016; Trib. Catania 17.02.2015).

Inoltre, preme sottolineare la necessità, oltre ad un'analisi sul comportamento del debitore, di valutare la **condotta del creditore nell'erogazione dei finanziamenti**, ovvero se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del credito, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore.

In primo luogo, deve sottolinearsi, infatti, che *“il consumatore non può essere ritenuto in colpa per essersi rivolto all'intermediario ed aver fatto affidamento sulla capacità di quest'ultimo di valutare il proprio merito creditizio”* (Trib. Napoli Nord, 27.10.2020) e, per quanto più rileva in tale sede, *“l'assenza di colpa del consumatore nella determinazione del proprio sovraindebitamento può essere desunta dalla positiva valutazione, a monte, del c.d. merito creditizio da parte del soggetto finanziatore [...] Non si può prescindere, infatti, dalla valutazione della*



diligenza del creditore e dal rispetto, da parte dello stesso del precetto di cui all'art. 124 bis TUB, norma posta a presidio sia di interessi privatistici, a tutela del consumatore, che di interessi pubblicistici, connessi al mercato creditizio” (Trib. Bari, 08.07.2020).

L'ordinamento ha dunque stigmatizzato il concorso colposo del creditore nella determinazione dell'insolvenza, da ultimo con D.L. 28 ottobre 2020 n.137, che introducendo il comma 3 bis., nell'art. 12 *bis* della l.3/2012 ha stabilito che: *“Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, nè far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.”*

Tale comportamento colposo è riscontrabile nel caso *de quo*, stante i numerosi e successivi crediti concessi dai summenzionati istituti di credito (Compass Banca S.p.A e Findomestic Banca S.p.A.), e, per di più, a fronte del finanziamento accordato dalla Compass Banca S.p.A. alla sig.ra Rosa Demarco, titolare unicamente di una pensione di invalidità e indennità di accompagnamento, e al sig. Furio, figurante *ex contractu* quale coobbligato.

Non può negarsi, invero, un approfittamento da parte degli istituti di credito, i quali, a fronte dei regolari pagamenti delle rate relative ai finanziamenti concessi e della loro estinzione, continuavano a concedere prestiti senza alcun controllo della situazione debitoria e finanziaria dei ricorrenti.

È evidente, pertanto, la difficoltà economica in cui versano i coniugi ricorrenti, a tal punto – anche in considerazione dell'attivazione della presente procedura – da dover necessariamente sospendere i pagamenti di cumulate rate mensili così elevate.

A riprova della scarsa diligenza e serietà dei summenzionati istituti di credito, deve aggiungersi che l'intermediario Findomestic, già a seguito del mancato pagamento della rata di novembre 2021, proponevano ai



ricorrenti una rinegoziazione del finanziamento con rateazione mensile meno elevata pari a circa € 500,00, a fronte dei 795,00 € originari.

D'altronde deve evidenziarsi che, nonostante le già sottolineate difficoltà economiche e personali, i ricorrenti hanno pagato, nei mesi e negli anni precedenti, tutte le rate dei finanziamenti imprudentemente concessigli, anche ricorrendo a rimedi impropri, a dimostrazione della diligenza nell'assunzione delle obbligazioni e nel loro assolvimento.

Tale scenario ha prodotto l'evidente incapacità di far fronte attualmente alle obbligazioni assunte, con la creazione della poc'anzi descritta condizione di sovraindebitamento.

3. In ordine alla situazione familiare, economica e patrimoniale

Il nucleo familiare dei ricorrenti, coniugati in regime di comunione legale, si completa con i loro due figli conviventi (cfr. certificato di stato di famiglia – doc.9):

-Martina Furio (c.f. FRUMTN98S63L425S), nata il 23.11.1998 in Triggiano (BA);

-Luca Andrea Furio (c.f. FRULND98S23L425J), nato il 23.11.1998 in Triggiano (BA).

Le spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare dei ricorrenti sono state così quantificate in circa euro 1.945,00 (cfr. autocertificazione – doc.10), in linea con il prospetto Istat della spesa media mensile (cfr. report Istat consumi famiglie anni 2019-2020 – doc.11) e così ripartite:

Spesa media mensile per alimenti	€ 450,00
Spesa media per igiene personale	€ 100,00
Spese per abbigliamento	€ 50,00
Canone locazione	€ 350,00
Spese condominiali	€ 30,00
Spese telefoni e internet	€ 20,00
Spese utenze (luce, gas, acqua)	€ 50,00
Tari ed altre imposte	€ 30,00



Spese mediche e dentista	€ 250,00
Spese ticket farmaci	€ 30,00
Manutenzione autovetture	€ 15,00
Carburante autovetture	€ 100,00
Spese assicurazione e bollo auto	€ 130,00
Spese mantenimento figli	€ 200,00
Tasse universitarie e spese libri	€ 40,00
Spese trasporti	€ 100,00

La situazione reddituale dei ricorrenti allo stato attuale, come risulta dai modelli di dichiarazione dei redditi (cfr. modello 730 - doc.12 e 14) e dalla attestazione ISEE (doc.13 e 16), è la seguente:

-il sig. Furio, nell'anno di imposta 2020, ha registrato un reddito complessivo pari ad € 35.618,00 e un'imposta netta pari ad € 6.301,00 (cfr. doc.12), mentre nell'anno di imposta 2021 un reddito di € 36.050,66 ed un'imposta netta di € 6.585,28 (cfr. doc.14);

-la sig.ra Demarino non ha maturato alcun reddito, essendo la stessa inoccupata (cfr. autocertificazione – doc.15);

-l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) relativo all'anno 2021 è pari ad € 11.576,79, come da attestazione rilasciata il 01.03.2022 (cfr. doc.16).

I ricorrenti, non essendo proprietari di alcun immobile, possono quindi contare unicamente su di un patrimonio mobiliare rappresentato da entrate mensili da lavoro dipendente del sig. Furio presso la società Snam Rete Gas s.p.a., presso la quale è assunto con contratto a tempo indeterminato (cfr. alcune buste paga – doc.17).

Con riferimento ai beni mobili registrati, il sig. Furio, inoltre, è proprietario di un'autovettura di marca Nissan Micra targata CM354WP (anno 2004) e di un'autovettura Ford Focus targata EG154JK (anno 2011) – cfr. doc.18 – entrambe di valore commerciale pressoché pari a zero.



4. Tabella riassuntiva del passivo

Il passivo ricostruito tiene conto:

- dell'elenco delle informazioni creditizie presenti in EURISC gestito da CRIF riferibile al sig. Massimo Furio (doc.19);
- dell'elenco delle informazioni creditizie presenti in EURISC gestito da CRIF riferibile alla sig.ra Palmina Demarino (doc.20).

All'esito delle verifiche condotte, il passivo complessivo, comprensivo dei costi di massima della presente procedura, è risultato così composto:

Natura del credito	Creditore	Importo debito
Prededuzione	O.C.C.	€ 1.676,82
Prededuzione	Avv. Michele Amato	€ 2.302,54
Finanziamento	Compass Banca S.p.A.	€ 8.717,20
Finanziamento	Findomestic Banca S.p.A.	€ 59.109,37
Finanziamento	Compass Banca S.p.A.	€ 3.835,58
TOTALE DEBITORIA € 78.259,38		
TOTALE DEBITORIA SENZA PREDEDUZIONE € 71.662,15		

Qui di seguito l'esplicitazione del passivo:

5. Crediti in prededuzione

Vengono appostati in prededuzione le competenze professionali di spettanza dello scrivente difensore quantificate in € 2.302,54 e maturate in ragione dell'attività di consulenza ed assistenza già svolta comprensiva dell'attività di redazione della proposta e del piano sulla base dei documenti offerti, di interfaccia con l'O.C.C. e dell'attività successiva a svolgersi in corso di procedura, come da preventivo elaborato con riferimento ai minimi tariffari, accettato dai ricorrenti (doc.21).

Parimenti vengono appostati in prededuzione il saldo delle competenze professionali dell'O.C.C. per le attività svolte e da svolgersi in costanza di procedura e quantificate in € 1.676,82, pari all'importo complessivo di € 2794,69, dedotti gli acconti già corrisposti, complessivamente pari ad € 1.117,86 (doc.22).

6. Credito chirografario di Compass Banca S.p.A. nei confronti di



Demarco Rosa e Furio Massimo quale coobbligato

Con atto del 08.03.2019, veniva stipulato tra i sig.ri Rosa Demarco e Massimo Furio e la Compass Banca S.p.A., un contratto di finanziamento di importo pari ad € 12.186,00 (€ 18.623,08 comprensivo di interessi a scadere, non essendoci ad oggi interessi scaduti), obbligandosi fino al 15.03.2026, a versare mensilmente rate pari ad euro 220,33.

Ad oggi il sig. Massimo Furio è debitore della somma pari ad € 8.717,20.

7. Credito chirografario di Findomestic Banca S.p.A. nei confronti di Furio Massimo

Con atto del 12.12.2019, veniva stipulato tra il sig. Massimo Furio e la Findomestic Banca S.p.A., un contratto di finanziamento di importo pari ad € 65.000,00 (€ 95.484,00 comprensivo di interessi a scadere, non essendoci ad oggi interessi scaduti), obbligandosi fino al 05.02.2030, a versare mensilmente rate pari ad euro 795,00.

Ad oggi il sig. Massimo Furio è debitore della somma pari ad € 59.109,37.

8. Credito chirografario di Compass Banca S.p.A. nei confronti di Demarino Palmina

Con atto del 18.10.2021, veniva stipulato tra la sig.ra Palmina Demarino e la Compass Banca S.p.A., un contratto di finanziamento di importo pari ad € 4.000,00 (€ 5.664,44 comprensivo di interessi a scadere, non essendoci ad oggi interessi scaduti) e rate mensili nr. 60 di euro 94,20.

Ad oggi la sig.ra Palmina Demarino è debitrice della somma pari ad € 3.835,58.

9. In ordine alla procedura di sovraindebitamento familiare

Ai sensi del novellato art. 7bis L. 3/2012, il legislatore ha reso possibile la proposizione di un'unica domanda da parte dei familiari conviventi al fine di risanare in maniera globale i debiti sorti per le esigenze familiari e che coinvolgono beni e risorse comuni (nella fattispecie, il solo stipendio del sig. Furio).

La legge sul sovraindebitamento consente, quindi, espressamente, ai



familiari conviventi o il cui sovraindebitamento abbia un'origine comune, di proporre una domanda congiunta di accesso alla procedura, nel caso in cui il sovraindebitamento si sia generato in relazione al soddisfacimento dei bisogni familiari.

Va evidenziato, inoltre, che anche il concetto di debitore di cui all'art. 6 L. 3/2012 può essere interpretato estensivamente in modo da comprendere i componenti della famiglia afflitta da uno stato di sovraindebitamento e questo per rispondere a ragioni di economicità processuale, oltre che per agevolare i debitori e per una miglior tutela degli stessi creditori.

Per tali ragioni, appare conveniente, anche per la massa creditoria, avanzare una proposta di accordo di ristrutturazione unica per il nucleo familiare, seppur tenendo distinte le masse attive e passive dei debitori come su elencate, ma considerando come un *unicum* la domanda congiunta.

Appare congruo, infatti, permettere alla famiglia di affrontare unitariamente lo squilibrio finanziario correlato alla vita comune, essendo privo di ragionevolezza pretendere che ognuno affronti singolarmente il comune dissesto.

Del resto, già prima della modifica normativa, la stessa giurisprudenza di merito si era già espressa in maniera favorevole al deposito di una domanda congiunta da parte di membri della stessa famiglia (*ex multis* Trib. Napoli Nord 18 maggio 2018; Trib. Mantova 8 aprile 2018; Trib. Napoli 2 aprile 2019).

10. In ordine alla proposta di accordo di ristrutturazione

Lo scrivente difensore ritiene che per i ricorrenti siano presenti tutti i presupposti di ammissione alla procedura di composizione della crisi ex L. 3/2012.

I ricorrenti, infatti, intendono avvalersi della procedura di accordo di ristrutturazione allo scopo di beneficiare, nei termini consentiti dalle norme di riferimento, del giusto tempo per definire al meglio delle loro



concrete possibilità le pendenze in essere, onorare nei limiti della propria capacità reddituale e patrimoniale la propria debitoria ed evitare l'aggravamento della posizione per oneri, spese ed interessi.

Considerato che il combinato disposto degli artt. 6 e 12ter L. 3/2012 consente di ristrutturare i propri debiti e di soddisfare i creditori mediante qualsiasi forma, i ricorrenti formulano la presente proposta di composizione della crisi che vuole essere credibile, sostenibile, verificabile e motivata.

Si sottolinea che il controllo della fattibilità economica, intesa come realizzabilità della proposta nei fatti, può essere svolto solo nei limiti della sussistenza, o meno, di una manifesta inettitudine della proposta a raggiungere gli obiettivi prefissati: verifica da effettuare con riferimento alle specifiche modalità indicate dal ricorrente per superare la crisi.

Orbene, l'obiettivo primario della proposta avanzata dai ricorrenti è il superamento dello stato di crisi conservando la possibilità di condurre una vita familiare decorosa, mettendo a disposizione dei creditori, sotto la vigilanza del nominato professionista facente funzione di OCC, una quota parte del solo reddito da lavoro dipendente del sig. Furio, escludendo, pertanto, quanto necessario per il sostentamento familiare e le autovetture di proprietà, in considerazione del loro valore commerciale nullo o comunque di gran lunga inferiore rispetto alle spese per la vendita in conformità a quanto previsto dalla normativa in tema di esecuzione mobiliare.

Pertanto, si procede ad illustrare e a proporre le modalità di risoluzione della presente crisi da sovraindebitamento.

I ricorrenti, al fine di definire bonariamente la loro posizione debitoria ed impedirne l'aggravamento con il decorso di interessi e di spese derivanti da eventuali procedure monitorie e/o esecutive, mettono a disposizione della massa creditoria la somma complessiva di € 19.811,80, da corrisondersi in rate secondo il seguente piano di pagamenti.

La complessiva somma di € 19.811,80 sarà distribuita ai creditori secondo



l'ordine dei privilegi, in parte mediante somme già disponibili (che verranno corrisposte immediatamente, all'esito dell'omologa del piano) e, per la restante parte, in rate mensili uguali e consecutive dell'importo di € 255,00 cadauna, la prima delle quali potrà essere corrisposta già a partire dal mese successivo all'omologa. E pertanto:

- a) saldo delle spese in prededuzione del professionista nominato quale Gestore della Crisi dott.ssa Lucia De Cosmo nella misura di € 1.676,82 (al netto degli acconti già versati), pari al 100% del credito prededucibile, contestualmente all'omologa del piano, in un'unica soluzione, per la somma di € 1.676,82;
- b) spese in prededuzione del sottoscritto avvocato, nella misura di € 2.302,54, pari al 100% del credito prededucibile, mediante un acconto di € 2.158,76 da corrispondersi contestualmente all'omologa del piano e successivamente mediante una parte della prima rata (prevista in complessivi € 255,00) per il saldo di € 143,78;
- c) spese prededucibili per la procedura, quantificate in complessivi € 1.500,00, da pagarsi ratealmente, mediante una prima rata di € 111,22 e successive n.10 rate (dalla n.2 alla n.11) dell'importo di € 138,88 cadauna;
- d) successivamente verranno soddisfatti i crediti chirografari nella misura complessiva pari ad € 14.332,43 ossia il 20% del credito vantato, già a partire dalla seconda rata del piano di ammortamento. In particolare:
 - Findomestic Banca S.p.A. (mutuo del 12.12.2019) con nr. 10 rate (dalla n.2 alla n.11) pari ad € 95,78 cadauna e, a seguire, n.52 rate pari a € 210,33 cadauna;
 - Compass Banca S.p.A. (mutuo n.20467503 del 08.03.2019) con nr. 10 rate (dalla n.2 alla n.11) pari ad € 14,13 cadauna e, a seguire, n.52 rate pari a € 31,02 cadauna;
 - Compass Banca S.p.A. (mutuo n.24772944 del 19.10.2021) con nr. 10 rate (dalla n.2 alla n.11) pari ad € 6,22 cadauna e, a seguire,



n.52 rate pari a € 13,65 cadauna;

Crediti prededucibili

	totale	acconto versato	saldo dovuto	modalità di pagamento	
OCC	€ 2.794,69	€ 1.117,86	€ 1.676,83	rata unica all'omologazione del piano	
Avv. Amato	€ 2.302,54	€ 0,00	€ 2.302,54	acconto all'omologazione del piano	€ 2.158,76
				saldo mediante rata 1	€ 143,78
Fondo spese procedura	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00	rata 1	€ 111,22
				dalla rata 2 alla rata 11	€ 138,88

Piano di ammortamento rateale

n. rata	importo rata	Avv. Amato	fondo spese procedura	FINDOMESTIC	mutuo del 8/3/2019 COMPASS	mutuo del 19/10/2021 COMPASS	
rata 1	€ 255,00	€ 143,78	€ 111,22				set-22
rata 2	€ 255,00		€ 138,88	€ 95,78	€ 14,13	€ 6,22	ott-22
rata 3	€ 255,00		€ 138,88	€ 95,78	€ 14,13	€ 6,22	nov-22
rata 4	€ 255,00		€ 138,88	€ 95,78	€ 14,13	€ 6,22	dic-22
rata 5	€ 255,00		€ 138,88	€ 95,78	€ 14,13	€ 6,22	gen-23
rata 6	€ 255,00		€ 138,88	€ 95,78	€ 14,13	€ 6,22	feb-23
rata 7	€ 255,00		€ 138,88	€ 95,78	€ 14,13	€ 6,22	mar-23
rata 8	€ 255,00		€ 138,88	€ 95,78	€ 14,13	€ 6,22	apr-23
rata 9	€ 255,00		€ 138,88	€ 95,78	€ 14,13	€ 6,22	mag-23
rata 10	€ 255,00		€ 138,88	€ 95,78	€ 14,13	€ 6,22	giu-23
rata 11	€ 255,00		€ 138,88	€ 95,78	€ 14,13	€ 6,22	lug-23
rata 12	€ 255,00			€ 210,33	€ 31,02	€ 13,65	ago-23
rata 13	€ 255,00			€ 210,33	€ 31,02	€ 13,65	set-23
rata 14	€ 255,00			€ 210,33	€ 31,02	€ 13,65	ott-23
rata 15	€ 255,00			€ 210,33	€ 31,02	€ 13,65	nov-23
rata 16	€ 255,00			€ 210,33	€ 31,02	€ 13,65	dic-23

rata 17	€ 255,00			€ 210,33	€ 31,02	€ 13,65	gen-24
rata 18	€ 255,00			€ 210,33	€ 31,02	€ 13,65	feb-24
rata 19	€ 255,00			€ 210,33	€ 31,02	€ 13,65	mar-24
rata 20	€ 255,00			€ 210,33	€ 31,02	€ 13,65	apr-24
rata 21	€ 255,00			€ 210,33	€ 31,02	€ 13,65	mag-24
rata 22	€ 255,00			€ 210,33	€ 31,02	€ 13,65	giu-24
rata 23	€ 255,00			€ 210,33	€ 31,02	€ 13,65	lug-24
rata 24	€ 255,00			€ 210,33	€ 31,02	€ 13,65	ago-24
rata 25	€ 255,00			€ 210,33	€ 31,02	€ 13,65	set-24
rata 26	€ 255,00			€ 210,33	€ 31,02	€ 13,65	ott-24
rata 27	€ 255,00			€ 210,33	€ 31,02	€ 13,65	nov-24
rata 28	€ 255,00			€ 210,33	€ 31,02	€ 13,65	dic-24
rata 29	€ 255,00			€ 210,33	€ 31,02	€ 13,65	gen-25
rata 30	€ 255,00			€ 210,33	€ 31,02	€ 13,65	feb-25
rata 31	€ 255,00			€ 210,33	€ 31,02	€ 13,65	mar-25
rata 32	€ 255,00			€ 210,33	€ 31,02	€ 13,65	apr-25
rata 33	€ 255,00			€ 210,33	€ 31,02	€ 13,65	mag-25
rata 34	€ 255,00			€ 210,33	€ 31,02	€ 13,65	giu-25
rata 35	€ 255,00			€ 210,33	€ 31,02	€ 13,65	lug-25
rata 36	€ 255,00			€ 210,33	€ 31,02	€ 13,65	ago-25
rata 37	€ 255,00			€ 210,33	€ 31,02	€ 13,65	set-25
rata 38	€ 255,00			€ 210,33	€ 31,02	€ 13,65	ott-25
rata 39	€ 255,00			€ 210,33	€ 31,02	€ 13,65	nov-25
rata 40	€ 255,00			€ 210,33	€ 31,02	€ 13,65	dic-25
rata 41	€ 255,00			€ 210,33	€ 31,02	€ 13,65	gen-26
rata 42	€ 255,00			€ 210,33	€ 31,02	€ 13,65	feb-26
rata 43	€ 255,00			€ 210,33	€ 31,02	€ 13,65	mar-26
rata 44	€ 255,00			€ 210,33	€ 31,02	€ 13,65	apr-26
rata 45	€ 255,00			€ 210,33	€ 31,02	€ 13,65	mag-26
rata 46	€ 255,00			€ 210,33	€ 31,02	€ 13,65	giu-26
rata 47	€ 255,00			€ 210,33	€ 31,02	€ 13,65	lug-26
rata 48	€ 255,00			€ 210,33	€ 31,02	€ 13,65	ago-26
rata 49	€ 255,00			€ 210,33	€ 31,02	€ 13,65	set-26



rata 50	€ 255,00			€ 210,33	€ 31,02	€ 13,65	ott-26
rata 51	€ 255,00			€ 210,33	€ 31,02	€ 13,65	nov-26
rata 52	€ 255,00			€ 210,33	€ 31,02	€ 13,65	dic-26
rata 53	€ 255,00			€ 210,33	€ 31,02	€ 13,65	gen-27
rata 54	€ 255,00			€ 210,33	€ 31,02	€ 13,65	feb-27
rata 55	€ 255,00			€ 210,33	€ 31,02	€ 13,65	mar-27
rata 56	€ 255,00			€ 210,33	€ 31,02	€ 13,65	apr-27
rata 57	€ 255,00			€ 210,33	€ 31,02	€ 13,65	mag-27
rata 58	€ 255,00			€ 210,33	€ 31,02	€ 13,65	giu-27
rata 59	€ 255,00			€ 210,33	€ 31,02	€ 13,65	lug-27
rata 60	€ 255,00			€ 210,33	€ 31,02	€ 13,65	ago-27
rata 61	€ 255,00			€ 210,33	€ 31,02	€ 13,65	set-27
rata 62	€ 255,00			€ 210,33	€ 31,02	€ 13,65	ott-27
rata 63	€ 255,00			€ 137,10	€ 20,22	€ 8,90	nov-27
TOTALE		Avv. Amato	fondo spese procedura	FINDOMESTIC	mutuo del 8/3/2019 COMPASS	mutuo del 19/10/2021 COMPASS	
		€ 2.302,54	€ 1.500,00	€ 11.821,87	€ 1.743,44	€ 767,12	

Al netto delle somme immediatamente disponibili nel patrimonio dei ricorrenti, destinate alla soddisfazione dei crediti prededucibili, le rate mensili, messe a disposizione della procedura sono state calcolate tenendo conto dell'ammontare dello stipendio mensile del sig. Massimo Furio e della somma pari ad € 1.945,00 indicata come quota occorrente per il sostentamento familiare.

Si osserva che con il D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 convertito con modificazioni dalla legge 18 ottobre 2020 n. 176, il Legislatore ha modificato (tra le altre norme) l'art. 9 comma 3 bis della legge 3/2012, eliminando ogni riferimento (nella previgente lettera e) della norma) alla *"probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria"*, comparazione che oggi, invece, è stata introdotta (mentre prima era assente) nella relazione dell'O.C.C. in sede di accordo con i creditori all'art. 9, comma 3 bis 1., lett. d).

Si tratta, a ben vedere, di una significativa anticipazione di quanto previsto dal Codice della Crisi di Impresa, di imminente attuazione per l'accordo con i creditori ovvero concordato minore (art. 76, comma 2, lett. d) CCII) e per il piano del consumatore ovvero ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 68, comma 2, CCII).

La più recente Giurisprudenza ha preso atto di questa importante modifica normativa (Trib. Milano 1° giugno 2021, Trib. Milano 21 aprile



2021, Trib. Reggio Calabria 8 febbraio 2021, Trib. Trani 12 marzo 2021). Ad ogni buon conto, va comunque senz'altro apprezzata la convenienza del proposto piano del consumatore in alternativa a qualsivoglia ipotesi liquidatoria o esecutiva, stante l'**assenza di immobili di proprietà** dei ricorrenti, possedendo unicamente le **autovetture** sopra riportate (doc.18) aventi un **valore nullo o comunque irrisorio**, addirittura inferiore alle spese che occorrerebbero per la loro vendita all'asta.

Anche volendo considerare, ai fini della liquidazione, il **reddito da lavoro dipendente** mensilmente percepito dal sig. Furio, si osserva che l'art. 14 *ter* 1.3/2012, al comma 6 stabilisce: *“Non sono compresi nella liquidazione: a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile; b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice”*.

Quanto all'esclusione individuata dalla lettera a), si osserva che l'art. 545 c.p.c. al comma 4 prevede il limite di pignorabilità del quinto dello stipendio, non superabile (fino alla metà dello stesso) ai sensi del successivo comma 5, dato che – nella fattispecie - i crediti da soddisfare hanno tutti la medesima causa e natura (non alimentare, né per tributi).

Per quanto più rileva, con riferimento alla lettera b) dell'art.14 *ter* c.6 1.3/2012, i ricorrenti hanno documentato le **spese mensili strettamente necessarie al mantenimento del nucleo familiare**, analiticamente elencate nel presente ricorso (pagg.9-10 e doc.10) e tutte evidentemente essenziali e non voluttuarie, ritenute congrue e coerenti anche dal Professionista Gestore.

Pertanto, la somma mensilmente proposta a soddisfazione dei creditori, non potrebbe in alcun modo essere maggiore, nella denegata alternativa della liquidazione del patrimonio.

§-§-§

Per quanto poi attiene alla fattibilità del piano proposto, si evidenzia che lo stipendio percepito dal sig. Massimo Furio – unica fonte di reddito



familiare – assunto con contratto a tempo indeterminato, garantisce, al netto di eventi assolutamente imprevedibili, la fattibilità del piano proposto, consentendo ai ricorrenti di soddisfare i loro bisogni primari in maniera dignitosa.

11. L'attestazione del professionista nominato O.C.C.

Si deposita, unitamente alla presente proposta di accordo di ristrutturazione, l'attestazione pervenuta dal gestore della crisi dott.ssa Lucia De Cosmo (doc.3), la quale, in possesso dei requisiti prescritti ed in conformità a quanto previsto dalle norme di cui alla L. 3/2012, ha redatto l'elaborato al quale si rimanda per ogni approfondimento.

In tale sede preme osservare, tuttavia, che il professionista incaricato ha verificato la fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti, nonché la meritevolezza dei ricorrenti, come indicato nei punti precedenti, ed in particolare che costoro non abbiano assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che non abbiano colposamente determinato il sovraindebitamento.

Il gestore della crisi ha effettuato verifiche anche a mezzo accesso alla banca dati della Banca di Italia ed alla banca dati Crif.

Risulta inoltre che i coniugi non possiedono alcun immobile e, pertanto, come già chiarito, non è ipotizzabile alcuna alternativa al piano proposto che produca risultati rapidi ed economicamente rilevanti.

Per tutte le ragioni esposte, i ricorrenti sig.ri Massimo Furio e Palmira Demarino, *ut supra* rappresentati e difesi e con l'assistenza del professionista facente funzioni di Organismo di Composizione della Crisi,

- vertendo in una condizione di oggettivo sovraindebitamento;
- considerato che la proposta formulata soddisfa i requisiti previsti dalla L. 3/2012;
- considerato che il piano proposto è idoneo alla migliore soddisfazione



del ceto creditorio, avendo allo stesso tempo modo di offrire a loro stessi un azzeramento del debito, previa verifica della sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui agli artt. 7, 8 e 9 della L. 3/2012;

chiedono

che l'Ill.mo Tribunale adito voglia così provvedere:

1. ritenuti sussistenti i requisiti oggettivi e soggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, fissare l'udienza ex art. 12-bis, comma 1, L. 3/2012 e disporre la comunicazione della presente proposta e del decreto;
2. disporre, sotto pena di nullità, il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, di attuare sequestri conservativi e di acquistare diritti di prelazione sul patrimonio dei debitori che hanno presentato la proposta di piano del consumatore, da parte dei creditori aventi titolo a causa anteriore ex art. 12-bis, comma 2, L.3/2012;
3. verificata l'ammissibilità e la fattibilità del piano e risolta ogni altra eventuale contestazione, anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti, l'Ecc.mo Tribunale adito omologare il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma di pubblicità.

Si depositano, unitamente alla presente proposta di piano del consumatore, i documenti indicati in seno al ricorso.

Con espressa riserva di modificare e/o integrare la produzione documentale.

Bari, 28.3.2022

Avv. Michele Amato

Il sottoscritto Avv. Michele Amato attesta, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 16 bis, comma 9 bis e 16 undecies, comma 2 del D.L. 179/2012, convertito dalla L. 221/2012, che la presente copia informatica è conforme al corrispondente documento contenuto nel fascicolo informatico dal quale è stata estratta.

Bari, 03/05/2022

Firmato digitalmente da Avv. Michele Amato

